

## **TRIBUNALE CIVILE DI MATERA – SEZIONE FALLIMENTARE**

### ***Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo***

***“con continuità” ex artt. 160 e 186/bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267***

\*\*\*\*\*

La **Società Metalmeccanica Costruzioni s.r.l.** (in sigla **So.Me.Co. s.r.l.**), d'ora innanzi per brevità anche “So.Me.Co. s.r.l.”, con sede legale in Salandra (Mt) P.zza S. Rocco, 5 (Cod. Fisc. e P. IVA 00404530776, iscritta nel R.E.A. con il n. MT-42519; p.e.c. [someco@legalmail.it](mailto:someco@legalmail.it), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Soldo Francesco (Cod. Fisc. SLDFNC45S18H687U, nato a Salandra il 18.11.1945, residente in Salandra alla via delle Strettele n. 4), rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Emanuele Tortorelli del Foro di Matera (**cod. fisc.:** TRT MNL 57P20 F052A; **tel./fax** 0835/336888; indirizzo di **p.e.c.:** [tortorelli0124@cert.avvmatera.it](mailto:tortorelli0124@cert.avvmatera.it)), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. E Dottore Commercialista Tommaso Filippo CRISTALLO (**cod. fisc.:** CRS TMS 77A04 A662T con studio in Matera alla Piazza Tre Torri n. 9, **tel./fax** 0835.333046; **p.e.c.** [cristallo0858@cert.avvmatera.it](mailto:cristallo0858@cert.avvmatera.it)), in forza di procura alle liti posta in calce al presente atto, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in Matera alla via F. Parri, 40, presso lo studio del primo;

#### **premessato che**

La So.Me.Co. s.r.l. è una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale di € 259.480,00 è nella titolarità di Soldo Francesco (84,83%), Caravelli Pancrazio (5%), Raele Michele (3,03%), Soldo Domenico (2,63%), Bruno Anna (1,5%), Rosito Pasqua (1,5%), Caldarulo Marina (0,5%), Venezia Tiziano (0,5%) e Venezia Valerio (0,5%).

La sede legale della società è a Salandra (MT) P.zza S. Rocco n. 5, mentre lo stabilimento è situato nella zona industriale di Ferrandina (MT) frazione Borgo Macchia di Ferrandina, via Basentana Vecchia sn., in porzione di immobiliare ad uso commerciale con destinazione uffici, officina ed aree di stoccaggio di proprietà della **SOLDO s.r.l.**, nel catasto di Ferrandina (Mt) al foglio 65, p.la 230 sub 1E2 giusto contratto di locazione immobiliare del 01/12/2013 avente decorrenza dal 01/12/2013 e con termine contrattuale al 01/12/2019 (**all.1**).

La Società versa oggi in uno stato di crisi; il bilancio approvato dall'assemblea dei soci

il 30/04/2014 (**all.2**), relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, evidenzia una perdita di esercizio di € 1.908.252. Tutto ciò ha determinato un patrimonio netto negativo, alla stessa data, di € 1.039.602.

Con un atto di determina dell'amministratore unico dell'11.04.14, per rogito del notaio Vito Nobile è stata approvata la domanda di Concordato Preventivo (**all.3**) ;

La Società ha predisposto un piano economico-finanziario della durata di anni 5 (cinque), sulla cui base è stata redatta la proposta di concordato preventivo con continuità di cui al presente ricorso.

Il piano e la relativa documentazione sono stati asseverati dalla dott.ssa Carmen ZACCARO (con studio in Matera alla via P. Nenni n. 28) agli effetti di cui all'art. 161, comma 3, l. fall. (**all.4**).

Ai sensi dell'art. 161 l. fall., competente per il procedimento in oggetto è il Tribunale di Matera, nel cui circondario la Società ha avuto la sede legale sin dal 1984, data della sua costituzione.

La società esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 1, l. fall. ed intende proseguire l'attività di impresa alle condizioni e con le modalità indicate nel piano, al contempo procedendo alla cessione dell'azienda in esercizio (ex art. 186/bis l. fall.) nei tempi e con le modalità di cui alla presente proposta concordataria.

Tutto ciò premesso, So.Me.Co. s.r.l.

### **Chiede**

di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 160 e ss. ed art. 186/bis l. fall., secondo le condizioni appresso descritte e riepilogate nel seguente sommario:

#### **PREMESSE**

- **LA SOCIETA' SO.ME.CO. SR.L.**
- **LE CAUSE DELLA CRISI**
- **I PRESUPPOSTI DEL CONCORDATO**
  - **Il presupposto oggettivo**

- **Lo stato analitico delle passività**
- **LA PROPOSTA DI CONCORDATO “IN CONTINUITA’” E L’ESDEBITAZIONE**
  - **Le classi dei creditori**
  - **I crediti prededuttivi**
  - **Contenzioso in essere**
- **PIANO DI CONCORDATO PREVENTIVO “IN CONTINUITA’”**
  - 5.1 Modalità e tempi di adempimento dell'onere concordatario**
    - **Ricapitalizzazione della società mediante le sopravvenienze attive prodotte dalla falcidia concordataria**
    - **Convenienza del ricorso al concordato preventivo rispetto al fallimento**
- **CONCLUSIONI**

\* \* \* \* \*

**1) La società So.Me.Co. s.r.l.**

Nel 1974 nasceva la ditta individuale SOLDO FRANCESCO, con sede in Salandra (MT), con lo scopo di operare nell'indotto industriale, generato dalle aziende petrolchimiche che, sul finire degli anni Sessanta, si erano insediate nella Valle del Basento.

Gradatamente l'azienda prendeva sempre più forma acquisendo professionalità e tecnologia; saranno comunque gli anni dal 1985 al 1990 che vedranno il maggiore sviluppo dell'impresa.

La crisi del settore petrolchimico, che ha investito la Valle del Basento negli anni 1976-77, spinse la ditta SOLDO a cercare nuovi mercati, oltre il territorio regionale. Le dimensioni nel frattempo raggiunte hanno permesso alla suddetta ditta di partecipare con successo a quei progetti che richiedono un numero significativo di uomini, mezzi e risorse finanziarie. Ben presto la ditta SOLDO riusciva a farsi qualificare da aziende di importanza nazionale e internazionale quali: AGIP S.p.A., SNAM S.p.A., SNAMPROGETTI S.p.A., ENICHEM S.p.A., MONTEDISON S.p.A., estendendo così la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Negli stessi anni l'azienda riusciva anche ad entrare nel mercato delle opere off-shore.

Successivamente, poiché l'attività si espandeva, si avvertiva l'esigenza di trasformare la ditta individuale in società di capitale; così nel novembre del 1990, il ramo d'azienda relativo ai montaggi industriali venivano conferito nella società So.Me.Co. S.r.l., già operante nel settore energetico fornendo assistenza, servizi e componenti industriali.

All'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, conseguentemente al ritrovamento di un giacimento di olio in Basilicata e precisamente in Val d'Agri-Viggiano, la So.Me.Co. S.r.l., fornitore storico di ENI S.p.A, fu invitata da alcuni imprenditori locali, operanti nel settore, a dar vita ad un consorzio che potesse candidarsi e partecipare alle gare d'appalto che la stessa ENI S.p.A. avrebbe bandito negli anni successivi. Fu costituito così il Consorzio Imprese Val d'Agri - CIVA attualmente ancora operante nel settore.

Dopo il conferimento del ramo d'azienda, la So.Me.Co. S.r.l. ha potuto godere di maggior credito da parte dei clienti tradizionali, potendo così sviluppare attività importanti e progetti complessi, come gli EPC (Engineering Procurement Construction), sia in terraferma che su piattaforme a mare, per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Dal 1990 ad oggi, la So.Me.Co. S.r.l. ha svolto, e continua a svolgere, la propria attività in progetti di notevole rilievo, con committenti di importanza internazionale, estendendo il suo operato anche all'estero, con buoni risultati economici e, soprattutto, onorando sempre i propri impegni con serietà e professionalità.

Nel 2000 alla So.Me.Co. S.r.l. viene affidata da parte della SNAM PROGETTI SUD S.p.A. una commessa per la riabilitazione di una raffineria che era andata a fuoco nella Repubblica dello Zambia.

Nell'anno 2007, a seguito della aggiudicazione di una gara d'appalto in Tunisia, relativa alla messa in produzione di un campo olio appartenente alla società americana "PIONEER" (in seguito ceduta alla società OMV Austria), la So.Me.Co. S.r.l. ha creato una succursale, la SO.ME.CO. SUCCURSALE TUNISIE, tuttora operante in Tunisia, anche se al momento in stato di stand-by.

Nel corso degli anni la società ha acquisito le certificazioni aziendali di seguito specificate:

ISO 9001:2008 – Qualità (**all. 5**)

ISO 14001:2004 – Ambiente (**all. 6**)

OHSAS 18001:2007 – Salute e Sicurezza (**all. 7**)

ISO 3834-2: 2006 – Tecniche Specialistiche di Saldatura (**all. 8**)

SOA (Cat. OG6- OG9- OG11-OS18) – Lavori Pubblici (**all. 9**)

Decreto Ministeriale n. 1105/11 – Centro di Trasformazione Carpenterie metalliche (**all. 10**)

Inoltre la So.Me.Co. S.r.l. annovera diversi procedimenti di saldatura omologati da terzi.

Considerata l'elevata professionalità, che da sempre ha contraddistinto la società, la Regione Basilicata ha affidato, per ben tre volte, alla So.Me.Co. S.r.l. corsi di formazione professionale per saldatori e tubisti. Inoltre nello stabilimento di Ferrandina hanno trovato ospitalità diversi stages formativi e tirocini finalizzati all'elaborazione di tesi di laurea.

Punto di riferimento per l'industria metalmeccanica in Basilicata, la So.Me.Co. S.r.l. è stata affidataria di diverse commesse nella sua unità produttiva di Ferrandina; qui, infatti, sono stati realizzati numerosi manufatti particolari esportati poi in diverse località del mondo, dal Sud America alla Russia, dall'India all'Africa.

Negli ultimi anni, la So.Me.Co. S.r.l. ha registrato una sensibile riduzione del fatturato riconducibile essenzialmente al grave stato di crisi in cui versa il settore oil & gas, e più in generale, il settore energetico.

La congiuntura economica sfavorevole, ma soprattutto il rifiuto della cliente ABB s.p.a. di onorare i suoi debiti, hanno condotto all'attuale situazione di crisi reversibile in cui si trova la società.

Ciò nonostante, ad oggi, la So.Me.Co. S.r.l. opera, in forza di un contratto aperto stipulato con ENIMED S.p.A, in Sicilia presso i Campi Olio di Ragusa (**all.11**) e, attraverso il

Consorzio CIVA, presso il Centro Olio della Val d'Agri, in base ad un contratto aperto di durata anni 2+1 (**all. 12**).

Per quanto riguarda le maestranze, parte di esse (in numero di 34) è impegnata nei cantieri sopra generalizzati e parte (in numero di 20) è in cassa integrazione guadagni straordinaria. Quanto al management e all'organizzazione gestionale, essi sono attivi ed operanti così come lo sono i mezzi e le attrezzature.

## **2) Cause della crisi**

Come già anticipato precedentemente, la principale causa della crisi che, oggi, attanaglia la So.Me.Co. S.r.l. può ravvisarsi nel rifiuto della ABB S.p.A. di onorare spontaneamente i suoi debiti così non permettendo alla So.Me.Co. di avere a disposizione quella liquidità che le avrebbe consentito la regolare prosecuzione dei lavori acquisiti ed il perfezionamento di altri contratti.

La ABB S.p.A., infatti, non corrisponde alla So.Me.Co. S.r.l. né le somme maturate per i lavori eseguiti e certificati dalla stessa ABB S.p.A, né i maggiori oneri per extra attività, per un importo complessivo pari a € 8.999.493,47, di seguito meglio specificato (**cf. relazione a firma dell'Ing. Terranova; all. 13**):

|  |                |
|--|----------------|
| SAL certificati e fatture emesse:              | € 1.254.688,37 |
| somme trattenute a garanzia:                   | € 572.793,36   |
| importo fideiussione illegittimamente escussa: | € 736.000,00   |
| maggiori oneri per extra attività:             | € 6.436.011,74 |

Per quanto attiene ai maggiori oneri per extra attività, vale la pena di precisare che gli stessi sono stati tempo per tempo richiesti ad ABB S.p.A., che ha sempre sostenuto che erano in corso le necessarie valutazioni.

Per quanto sopra ed a causa del mancato introito sopra dettagliato, la So.Me.Co. S.r.l. è stata investita da una forte tensione finanziaria, che ovviamente ha compromesso, sia pure in maniera reversibile, il regolare ed efficiente svolgimento delle attività, obbligando la società

a ricorrere alla procedura del concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186/bis l. fall., allo scopo di salvaguardare il valore dell'azienda senza arrecare ulteriori pregiudizi al ceto creditorio ed ai propri dipendenti.

### **3.1 Il presupposto oggettivo**

Sussistono le condizioni di ammissibilità alla procedura di concordato preventivo richieste dalla legge fallimentare in quanto:

- in ossequio alle disposizioni previste dall'art. 1 l. fall., la So.Me.Co. S.r.l. per i tre esercizi antecedenti la presente proposta di concordato preventivo, ha registrato un attivo patrimoniale superiore a € 300.000,00; ricavi lordi annui superiori a € 200.000,00 e debiti complessivi, anche non scaduti, superiori a 500.000,00, come si evince dalla tabella di seguito riportata:

|                     | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| ATTIVO PATRIMONIALE | 11.583.077  | 13.159.876  | 10.802.818  |
| RICAVI LORDI        | 9.214.540   | 13.230.512  | 3.061.926   |
| DEBITI COMPLESSIVI  | 10.740.047  | 12.291.227  | 11.490.006  |

- ai sensi dell'art. 160 l. fall., la società versa in stato di crisi, come risulta dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e dalla relazione esplicativa, di seguito allegate ;
- a norma dell'art. 152 l. fall., la presente proposta di concordato è stata approvata con atto di determina dell'amministratore unico del 11.04.14 a rogito del notaio V. Nobile (**all. 3**; già richiamato);
- ai sensi dell'art. 161 l. fall., la società ha predisposto e deposita, in uno con il presente ricorso:

\*relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 31

marzo 2014 (**all. 14**);

\* stato analitico ed estimativo delle attività (**all.15**)

\* elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione (**all. 16**);

\* relazione della Dott. ssa ZACCARO Carmen, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di cui alla lettera che precede (**all. 4**).

\* \* \* \* \*

Un breve cenno merita (per soli motivi di completezza) il richiamo alla redente giurisprudenza della Suprema Corte in ordine all'ambito dei poteri attribuiti al Giudice nella valutazione della ammissibilità della domanda di concordato.

Ha affermato Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 che *“Il giudice ha il dovere di esercitare il **controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti”***.

L'interpretazione di tali principi viene affidata al seguente commento:

“Con riferimento al controllo di fattibilità, la soluzione prospettata dalle SS.UU. si pone nell'ottica del recupero di un ruolo attivo del giudice, attraverso la distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica.

In particolare, rilevano i giudici di legittimità, che la fattibilità del concordato deve essere tenuta distinta dalla convenienza, che attiene al merito della proposta e la cui valutazione spetta esclusivamente ai creditori.

La fattibilità è, piuttosto, un giudizio prognostico circa la possibilità di realizzazione del piano, nei termini indicati dalla proposta.

Orbene, ciò posto, affermano le SS.UU. che al Tribunale spetta senz'altro valutare – già dalla fase di ammissione - la fattibilità giuridica, con la possibilità quindi di operare una valutazione circa la sussistenza di eventuali violazioni di norme inderogabili, che inciderebbero sulla concreta attuabilità della proposta.

Più articolato è, invece, il discorso con riferimento alla fattibilità economica, essendo questa



legata ad un giudizio prognostico «*che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattore rischio per gli interessati*», e cioè per i creditori.

E' quindi naturale che di tale rischio si facciano carico esclusivamente i creditori medesimi, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto, e che il tribunale possa effettuare in questi casi la valutazione di fattibilità soltanto in presenza di eventuali opposizioni degli stessi creditori in fase di omologa" (da "**Limiti del controllo del giudice sulla fattibilità del concordato preventivo**", di Valentino Lenoci, Giudice sezione specializzata imprese e G.D. ai fallimenti – Tribunale di Bari).

### **3.2 Lo stato analitico delle passività**

Al fine di formulare la proposta di concordato preventivo di cui *infra*, la scrivente espone qui di seguito lo stato analitico delle passività, nel quale sono indicate le poste passive alla data del 31/12/2013, i fondi rischi dipendenti (costituiti a garanzia del pagamento di somme dovute in esito a giudizi in corso e prudenzialmente ipotizzati con soccombenza totale), i fondi rischi sanzioni (costituiti a garanzia del pagamento di sanzioni ed interessi su debiti tributari e previdenziali già presenti nel passivo), più fondi rischi generici (costituiti a garanzia del pagamento di passività allo stato imprevedibili, relative a diverse tipologie di debiti).

|  |                     |
|--|---------------------|
| • <b><u>Spese di giustizia prededucibili</u></b>     |                     |
| Spese procedura                                      | € 411.100,00        |
| Spese di gestione (fino ad omologazione del c.p.)    | € 300.000,00        |
| Fondo rischi imprevisti                              | € 100.000,00        |
| <b>Totale spese di giustizia e prededucibili (A)</b> | <b>€ 811.100,00</b> |
| • <b>Privilegiati ed equipollenti</b>                |                     |
| • Dipendenti per T.F.R., ferie e ratei               | € 1.153.300,00      |
| • Debiti vs/professionisti                           | € 88.700,00         |
| • Debiti vs/artigiani                                | € 475.400,00        |
| • Debiti vs/erario                                   | € 384,400,00        |
| • Debiti vs/istituti previdenziali                   | € 180.600,00        |
| • Fondo rischi dipendenti                            | € 446.100,00        |
| • Fondo rischi sanzioni                              | € 84.600,00         |
| • Fondo rischi generico                              | € 50.000,00         |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>TOTALE PRIVILEGIATI (B)</b>                 | <b>€ 2.863.100,00</b>  |
| • <b>CHIROGRAFARI</b>                          |                        |
| • Debiti v/ banche                             | € 7.049.200,00         |
| • Debiti v/fornitori                           | € 3.055.400,00         |
| • Debiti per solidarietà in consorzi collegati | € 858.900,00           |
| • Debiti per garanzie rilasciate               | € 251.000,00           |
| • Debiti per Leasing                           | € 24.600,00            |
| • Fondo rischi                                 | € 1.050.000,00         |
| <b>TOTALE CHIROGRAFARI (C)</b>                 | <b>€ 12.289.100,00</b> |
| <b>Altri debiti</b>                            |                        |
| Interessi legali su crediti privilegiati       | € 114.500,00           |
| Fondo rischi imprevisti                        | € 200.000,00           |
| <b>TOTALE ALTRI DEBITI (D)</b>                 | <b>€ 314.500,00</b>    |
| <b>TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO (A+B+C+D)</b>  | <b>€ 16.277.800,00</b> |

Per la compiuta elencazione delle varie causali di debito, si rimanda all'allegato (elenco nominativo dei creditori con cause di prelazione; **all.** ...).

#### **4) La proposta di concordato in continuità e l'effetto di esdebitazione.**

**4.1 - Il piano concordatario** redatto ai sensi dell'art. 160 l. fall. prevede il soddisfacimento dei creditori sociali nelle seguenti misure:

**- Creditori prededuttivi e privilegiati (senza previsione di classi):**

\* Pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededuttivi (per i quali potrà prevedersi anche l'accantonamento) e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente o in funzione dell'accesso all'ammissione della procedura di concordato preventivo e fino all'omologazione (atteso che il piano prevede che poi l'azienda sarà concessa in affitto), secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi concorsuali. Per tale gruppo di creditori, il pagamento integrale a seguito di idoneo provvedimento degli organi concorsuali sia durante la fase di omologazione sia successivamente alla stessa, si impone quale regola di ammissibilità della procedura concorsuale – che non consente una falcidia di siffatto rango creditorio - nonché di convenienza economica, attesa la necessità della società di disporre delle relative prestazioni dei vari contraenti indicati in tale gruppo, in quanto strumentali all'accesso e al buon fine della

procedura concorsuale di risanamento;

- Pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% dell'importo vantato a titolo di capitale ed interessi legali, da effettuarsi, in base alle disponibilità liquide che si verificheranno, possibilmente in rate semestrali, nel rispetto della graduazione dei privilegi, a decorrere dal termine di un anno dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.fall.

**- Creditori chirografari (senza previsione di classi):**

Pagamento dei creditori chirografari ordinari in misura pari al 26,42% dell'importo vantato a titolo di capitale, da effettuarsi, in base alle disponibilità liquide che si verificheranno, possibilmente in rate semestrali, una volta soddisfatti i crediti prededucibili e quelli assistiti da causa di privilegio.

**4.2 Crediti prededuttivi** (comunque di grado successivo alle spese di procedura, ivi compresi i compensi ai Commissari ed eventuali consulenti della procedura).

La prededucibilità dei compensi dei consulenti legali che hanno assistito la Società nella predisposizione della presente domanda e dei compensi dell'asseveratore è dovuta al fatto che trattasi di crediti sorti in funzione o in occasione delle procedure concorsuali contemplate dalla normativa fallimentare ex art. 111 l. fall. Sullo specifico tema della prededucibilità dei compensi dei legali si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8533/2013, ponendo fine al dibattito conseguente alla varietà di posizioni espresse, sul punto, dalle Corti di merito.

Dunque, ai fini della presente procedura, dovranno essere soddisfatti in prededuzione, in quanto debiti della massa, in caso di ammissione della Società al concordato preventivo, i crediti che maturati e maturandi a favore di :

a) i professionisti incaricati dalla società per la presentazione della domanda di concordato (Avv. Emanuele Tortorelli e Avv. Tommaso Filippo Cristallo),

b) il professionista incaricato per la redazione della relazione, ex art. 161, III comma, l. fall., Dott.ssa Carmen Zaccaro,

c) la società di consulenza che ha contribuito alla predisposizione ed elaborazione del

piano;

d) la professionista incaricata di assistere la società istante nei rapporti con il ceto creditorio e segnatamente con il ceto bancario;

e) il professionista che verrà nominato commissario giudiziale;

f) il professionista che verrà nominato commissario liquidatore.

I crediti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d* sono stati determinati in € 226.500,00 in virtù di convenzione stipulata tra gli stessi professionisti e la società; quelli di cui alle lettere *e* ed *f* dovranno essere autorizzati nell'*an* e nel *quantum* dal Tribunale e, quindi, si è ritenuto opportuno individuare una voce apposita "oneri di giustizia", prudenzialmente stimata in € 181.600,00.

### **4.3 Contenzioso in essere**

#### **4.3.1 ABB s.p.a.**

Come esposto nel paragrafo 2 che precede ("Cause della crisi"), il motivo fondamentale per cui la SOMECO è oggi costretta ad attivare la procedura di concordato può ravvisarsi nel rifiuto della ABB S.p.A. di onorare spontaneamente i suoi debiti così non permettendo alla SOMECO di avere a disposizione quella finanza che le avrebbe consentito la regolare prosecuzione dei lavori acquisiti ed il perfezionamento di altri contratti.

L'importo complessivo del credito che si ritiene sussistente è di € 8.999.493,47, di cui:

|  |                |
|--|----------------|
| - SAL certificati e fatture emesse:      | € 1.254.688,37 |
| - somme trattenute a garanzia:           | € 572.793,36   |
| - maggiori oneri per extra attività:     | € 6.436.011,74 |
| - fideiussione illegittimamente escussa: | € 736.000,00   |

Come si potrà rilevare dalla descrizione che precede, i primi due importi (per complessivi € 1.827.481,73) costituiscono **crediti certi** sul cui recupero non possono essere espressi dubbi attesa la qualità del debitore (la ABB S.p.A. è una società appartenete ad un gruppo che è quotato presso le borse di New York, Zurigo e Stoccolma). In Italia impiega circa 6.000 persone distribuite in più unità operative. Il suo capitale sociale è di € 107.000.000 i.v. (cfr. **all. 17**).

Il terzo importo scaturisce dalla valorizzazione di tutte le attività extra-appalto ampiamente descritte e puntualmente documentate nella relazione a firma dell'Ing. D.

Terranova (**all.13**). In via prudenziale esso importo (€ 6.436.011,74) è stato considerato – ai fini della sua appostazione tra le voci costituenti l'attivo – al 20%, e quindi per soli €. 1.287.202,35 pur sussistendo tutte le condizioni perché il credito possa essere riconosciuto anche per una percentuale ben superiore.

In ultimo (quarto importo) va segnalato che a garanzia del buon esito del lavoro la So.Me.Co. aveva sottoscritto polizza fideiussoria che la ABB ha escusso chiedendo alla UNICREDIT il pagamento di €. 736.000,00 sul **falso presupposto** che la stessa So.Me.Co. avrebbe abbandonato il cantiere rendendosi inadempiente. In realtà, per le motivazioni innanzi esposte, la parte inadempiente è stata la ABB, cosicché tale importo dovrà essere restituito alla So.Me.Co. Il suo recupero è condizionato all'esito di un eventuale giudizio tendente ad accertare la parte contrattuale responsabile dell'inadempimento; in via prudenziale viene considerato al 50%.

- **CIR AMBIENTE S.p.A.**

Il credito vantato nei confronti della Cir Ambiente S.p.A. ammonta ad €. 23.796,95; per il suo recupero è in corso azione giudiziaria intrapresa nell'anno 2006 presso il Tribunale di Bologna; la controversia sarà chiamata all'udienza del 26.11.2014 per la precisazione delle conclusioni. Si ritiene prudenzialmente che vi sia una aspettativa di recupero pari allo 0%.

- **CNIM STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA**

Il credito vantato nei confronti della CNIM ammonta ad €. 727.304,40 (**all.18**) di cui €. 250.000,00 per danni conseguenti all'interruzione del contratto da parte della CNIM; per il suo recupero è in corso azione giudiziaria intrapresa nell'anno 2012 presso il Tribunale di Tolone (Francia); la controversia è in fase di decisione. Secondo quanto relazionato dall'Avv. Bonnet che assiste la So.Me.Co. nella detta controversia, vi è la seria possibilità che il credito venga riconosciuto per il 50%, pur se da compensare con eventuale credito della controparte fatto valere in via riconvenzionale e che, secondo le indicazioni dello stesso legale (**all.19**), potrebbe essere riconosciuto al massimo per il 70% (quindi €. 505.224,00 x 70% = €. 353.656,80). Sulla scorta di tale informazione l'importo del credito è stato riportato tra le voci

dell'attivo per €. 10.000,00.

- **ENI CONGO S.A.**

Il credito vantato nei confronti della ENI CONGO S.A ammonta ad \$ USA 801.868,29 (pari a circa €. 581.064,00); scaturisce da lavori extra appalto eseguiti ed in ordine ai quali va ottenuto il riconoscimento della committente. Sono in corso trattative per la definizione stragiudiziale del contenzioso. In via prudenziale esso importo è stato considerato – ai fini della sua appostazione tra le voci costituenti l'attivo – al 50%, e quindi per €. 290.532,00 pur sussistendo tutte le condizioni perché il credito possa essere recuperato anche per una percentuale ben superiore.

- **ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.P.A.**

Il credito vantato nei confronti della ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.P.A ammonta ad €. 738.546,26; scaturisce dalla valorizzazione di attività extra-appalto. E' stata attivata procedura di arbitrato per il riconoscimento del credito. In via prudenziale esso importo è stato considerato – ai fini della sua appostazione tra le voci costituenti l'attivo – al 50%, e quindi per soli €. 369.273,16 pur sussistendo tutte le condizioni perché il credito possa essere recuperato anche per una percentuale ben superiore.

#### **4.3.6 E.P.C. S.A.**

Il credito vantato nei confronti della E.P.C. S.A. ammonta ad €. 74.908,80; in via prudenziale esso importo è stato considerato completamente inesigibile tenuto conto che la società debitrice risulta irreperibile.

- **RENCO S.p.A.**

Il credito vantato nei confronti della RENCO S.p.A. ammonta ad €. 293.679,27 + IVA, interessi e rivalutazione. Per il suo recupero fu attivata procedura arbitrale. Il lodo è stato impugnato dinanzi alla Corte di Appello di Ancona. La causa è stata spedita in decisione per l'udienza del 22.06.2016. Secondo quanto relazionato dall'Avv. Pauri, che assiste la

SOMECO nella detta controversia, vi è la seria possibilità che la domanda venga accolta. Sulla scorta di tale informazione l'importo delle due componenti il credito è stato riportato tra le voci dell'attivo solo per 30%, pari ad €. 88.103,78.

- **SIIRTEC NIGI S.P.A.**

Il credito vantato nei confronti della SIIRTEC NIGI S.P.A. ammonta ad €. 248.670,89. Per il suo recupero è in corso azione giudiziaria intrapresa nell'anno 2008 presso il Tribunale di Matera; la controversia sarà chiamata il 27.11.2015 per essere decisa sulla eccezione preliminare di compromesso; sulla scorta delle informazioni assunte presso il legale che assiste la società nella detta controversia, vi sono scarse possibilità di recupero tanto che l'importo del credito è stato riportato tra le voci dell'attivo solo per l'1%, pari ad €. 2.486,71.

#### **4.3.9 TECHINT ITALIMPIANTI DEUTSHLAND GMBH**

Per il recupero di tale credito (pari ad € 7.350,00) non è stata attivata alcuna azione giudiziaria in quanto la società debitrice risulta irreperibile. L'importo è stato considerato completamente inesigibile.

#### **4.3.10 CONCLUSIONI**

Da quanto innanzi esposto si rileva che a fronte di crediti contabilmente rilevabili e di crediti per i quali si ritiene sussistere le condizioni per affermare la pretesa creditoria, la SOMECO ha al suo attivo crediti per € 11.694.814 e che, in considerazione delle motivazioni innanzi riportate, vi è una seria aspettativa di ottenere in pagamento la somma di € 2.415.596.

#### **5) Piano di concordato preventivo con continuazione dell'attività aziendale.**

La continuità aziendale verrà assicurata dalla concessione in affitto dell'azienda alla Soc. SOLDO s.r.l.

Tra le parti è stato stipulato un contratto (**all.20**) che sottopone la sua decorrenza all'omologazione del concordato ed una durata di cinque anni nel corso dei quali sarà corrisposto un canone mensili di €. 5.000,00.

Alla scadenza del 5° anno la SOLDO s.r.l. dovrà acquistare l'azienda per il prezzo già stabilito di €. 100.000,00.

I rapporti di lavoro in capo alla So.Me.Co. saranno trasferiti (anche se non tutti), alla SOLDO s.r.l. sulla scorta di accordi da raggiungere in sede sindacale.

L'iniziativa è già stata resa nota alle OO.SS.

Si ricorda che la SOLDO s.r.l. è la proprietaria locatrice dei fabbricati e pertinenze in cui oggi esercita la sua attività la So.Me.Co.

### **5.1 Modalità e tempi di adempimento dell'onere concordatario**

Sulla base dello stato delle passività indicato nel paragrafo 3.2 del presente ricorso, il pagamento dei creditori avrà luogo, conformemente alla suddivisione dei creditori nelle due classi (predettuttivi-privilegiati e chirografari) alle percentuali di pagamento a questi offerte, secondo quanto esposto nel capitolo 4 del presente ricorso, per gli importi di seguito indicati:

#### **STATO DELLE PASSIVITA'**

| Voce   | €                   | Note  |
|--|---------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Spese di giustizia</u></b><br/><b><u>prededucibili</u></b></li> </ul> |                     |   |
| Spese procedura  | € 411.100,00        | Nella voce sono inserite, oltre alle prevedibili spese di giustizia, quelle professionali di accesso alla procedura |
| Spese di gestione (fino ad omologazione del c.p.)  | € 300.000,00        |   |
| Fondo rischi imprevisi   | € 100.000,00        |   |
| <b>Totale spese di giustizia e prededucibili (A)</b>   | <b>€ 811.100,00</b> |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Privilegiati ed equipollenti</b></li> </ul>                              |                     |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipendenti per T.F.R., ferie e ratei</li> </ul>                             | € 1.153.300,00      | Privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiti vs/professionisti</li> </ul>   | € 88,700,00         | Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiti vs/artigiani</li> </ul>  | € 475.400,00        | Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, cod. civ   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiti vs/erario</li> </ul>   | € 384,400,00        | Privilegio ex art. 2752, co. 1 e 2, cod. civ  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiti vs/istituti previdenziali</li> </ul>                                 | € 180.600,00        | Privilegio ex art. 2753 cod. civ  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo rischi dipendenti</li> </ul>  | € 446.100,00        | Privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, cod. civ   |



|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| • Fondo rischi sanzioni                        | € 84.600,00           | Privilegio ex art. 2752, co. 1 e 2, cod. Civ; Privilegio ex art. 2753 cod. civ |
| • Fondo rischi generico                        | € 50.000,00           |  |
| <b>TOTALE PRIVILEGIATI (B)</b>                 | <b>€ 2.863.100,00</b> |  |
| • <b>CHIROGRAFARI (26,42%)</b>                 |                       |  |
| • Debiti v/ banche                             | € 1.862.399,00        |  |
| • Debiti v/fornitori                           | € 807.237,00          |  |
| • Debiti per solidarietà in consorzi collegati | € 226.921,00          |  |
| • Debiti per garanzie rilasciate               | € 66.314,00           |  |
| • Debiti per Leasing                           | € 6.499,00            |  |
| • Fondo rischi                                 | € 277.410,00          |  |
| <b>TOTALE CHIROGRAFARI (26,42%) (C)</b>        | <b>€ 3.246.780,00</b> |  |
| <b>Altri debiti</b>                            |                       | <b>Altri debiti</b>  |
| Interessi legali su crediti privilegiati       | € 114.500,00          | Interessi legali su crediti privilegiati                                       |
| Fondo rischi imprevidi                         | € 200.000,00          | Fondo rischi imprevidi   |
| <b>TOTALE ALTRI DEBITI (D)</b>                 | <b>€ 314.500,00</b>   | <b>TOTALE ALTRI DEBITI (D)</b>   |
| <b>TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO (A+B+C+D)</b>  | <b>€ 7.235.480,00</b> |  |

**Il fabbisogno concordatario** ammonta quindi ad **€. 7.235.480,00 (ivi compresi i fondi rischi).**

**Il pagamento dei creditori** – per gli importi testé indicati – verrà effettuato nei termini risultanti dal piano *infra* esposto, che prevede, in sintesi, i seguenti pagamenti:

| 2014 | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -    | 1627,2 | 1377,2 | 1377,2 | 1377,2 | 1477,2 |

**La provvista occorrente** (e quindi l'attivo concordatario liquidato) per dar corso a tali pagamenti verrà reperita mediante quattro differenti fonti:

- ) introiti rivenienti dal contratto di affitto di azienda che prevede un canone annuo di € 60.000,00 e un riscatto obbligatorio stabilito a € 100.000,00;

- ) cessione in blocco del magazzino e delle immobilizzazioni per € 250.000,00. Per il magazzino è stata già presentata una manifestazione di interesse (**all. 21**);

- ) recupero dei crediti vantati, per un importo complessivo di € 5.926.000 tra crediti certi e crediti incagliati (**all.ti 22 e 23**);

- ) altre attività, in parte da liquidare ed in parte già liquide, costituite da partecipazioni, crediti tributari e disponibilità liquide per € 660.000,00.

**L'affidabilità delle previsioni concernenti le entrate deriva:**

a) Quanto all'affitto d'azienda: gli importi sono certi stante l'esistenza di un contratto regolarmente sottoscritto dalle parti e la solvibilità della conduttrice come risulta dai bilanci degli ultimi tre esercizi allegati (**all.ti 24/1, 24/2 e 24/3**);

b) Quanto alla cessione delle immobilizzazioni escluse dall'affitto di azienda: si evidenzia l'esistenza di un perizia di stima a firma dell'architetto Tosti (**all.25**) il quale valuta tali beni in € 104.550, importo prudenzialmente svalutato nel presente ricorso in € 50.000.

b) Quanto alla cessione del magazzino: si evidenzia l'esistenza di una perizia di stima a firma dell'architetto Tosti (**all.25**) il quale valuta le rimanenze di magazzino in € 279.845,40, importo prudenzialmente ulteriormente svalutato nel presente ricorso in € 200.000,00 e per il quale è stata già ricevuta dalla ricorrente una manifestazione di interesse da parte di un possibile acquirente;

- ) quanto al recupero crediti: ci si riporta a quanto già espresso nel punto 4.3 in merito ai crediti in contenzioso ammontanti a € 11.694.814 sono stati prudenzialmente svalutati ad € 2.415.596,45. In merito ai crediti certi gli stessi ammontano a € 3.510.376,63 di cui € 1.194.836 precisato direttamente dai debitori. La parte non precisata è costituita da € 1.827.482 per lavori svolti come da contratto nei confronti di ABB S.p.A. e per i quali si riporta al punto 4.3 del presente ricorso, e per € 449.169 da crediti verso Eni Congo per lavori svolti e non ancora fatturati;

d) quanto alle altre attività: le stesse sono costituite da crediti verso l'erario e disponibilità liquide.

\*\*\*\*\*

Ciò precisato, si espone qui di seguito il **piano delle uscite** discendenti dal

pagamento dei creditori previsti dalla proposta di concordato preventivo.

Tale piano è redatto sulla base dei criteri indicati dal paragrafo 4 del presente ricorso e delle entrate originate dalle predette fonti, occorrenti ai fini dell'esecuzione dei menzionati pagamenti.

- **Ricapitalizzazione della società mediante le sopravvenienze attive prodotte dalla falcidia concordataria.**

Come già sopra anticipato nell'ultimo esercizio la So.Me.Co. s.r.l. ha registrato una

grossa perdita che ha intaccato il capitale.

In particolare, al 31 dicembre 2013, è stata accertata una perdita di esercizio par ad € 1.908.252,00 che ha portato il patrimonio netto della So.Me.Co. ad un valore negativo, precisamente ad € 1.039.603,00.

A causa di detta perdita, dunque, al termine dell'esercizio il capitale sociale della So.Me.Co. s.r.l. è risultato al di sotto del limite legale prescritto per le società a responsabilità limitata dall'art. 2463 c.c.

Ora, come noto, in caso di perdita del capitale sociale, il codice civile impone agli organi societari una serie di adempimenti ed obblighi idonei a tutelare i potenziali creditori della società in perdita.

In particolare, quando la perdita di oltre un terzo del capitale sociale riduce quest'ultimo al di sotto del limite stabilito dall'art 2463 c.c., l'art. 2482 bis c.c. stabilisce che l'organo amministrativo - o quello di controllo – convochi l'assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo o la trasformazione della società.

Quando il capitale si riduce al di sotto del limite legale ma non viene deliberata né la ricapitalizzazione della società né la sua trasformazione, ex art 2484, n. 4 c.c., la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.

Autorevole dottrina (B. Quatraro – D'Amora – Israel – G. Quatraro, Trattato teorico-pratico delle operazioni su capitale, II ed., Milano, 2001, P. 788; M. Macchia, Delibera di ricapitalizzazione delle società dopo l'omologa del concordato preventivo con cessione dei beni, in Fall., 1/1991, pp. 173; A. Nigro, La società per azioni nelle procedure concorsuali, in G.E. Colombo – G.B. Portale (a cura di), Trattato delle società per azioni, 6\*, Torino, 1993, p. 330) ritiene che l'ammissione di una società alla procedura di concordato preventivo – avendo come effetto l'estinzione dei debiti sociali e l'inesigibilità dei crediti di terzi per titolo e causa anteriore alla proposta di concordato - renda inapplicabile a quest'ultima la disciplina di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. durante la pendenza della procedura.

- **Convenienza del ricorso al concordato preventivo rispetto al fallimento.**

Uno degli elementi di valutazione per l'ammissibilità del concordato è la sua convenienza rispetto al fallimento.

Nel caso di specie tale convenienza è ravvisabile nella conservazione del patrimonio sociale in senso lato.

La previsione della continuità dell'attività d'impresa, pur se a mezzo di affittuario, assicura la presenza sul mercato di un'organizzazione caratterizzata da alta professionalità che in caso di fallimento andrebbe dispersa; inoltre assicura la conservazione – anche se parziale – di un certo numero di rapporti di lavoro, aspetti non trascurabili se letti nell'ottica del valore costituzionale della funzione sociale della proprietà.

La dichiarazione di fallimento comporterebbe l'immediata cessazione di ogni attività, la perdita dell'impresa, il discredito commerciale e conseguentemente le attività liquidatorie (necessarie al reperimento delle risorse costituenti l'attivo) risulterebbero meno proficue, in danno dei creditori.

\*\*\*\*\*

In considerazione di quanto sopra, So.Me.Co. s.r.l.

#### **PROPONE**

il pagamento in favore dei propri creditori, fermo restando l'integrale soddisfacimento delle spese di procedura nell'ammontare e nei tempi determinati dal Tribunale, nonché degli altri crediti prededucibili ai sensi degli artt. 111, comma 2 182 quater, comma 2 e 182 quater comma 4, l. fall., secondo le seguenti misure e condizioni:

#### **A) Creditori prededuttivi e privilegiati** (senza previsione di classi):

- pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di continuità aziendale successivamente o in funzione dell'accesso all'ammissione della procedura di concordato preventivo, secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi concorsuali;

- pagamento dei creditori privilegiati in misura del 100% dell'importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali, da effettuarsi per ciascun creditore mediante dieci rate semestrali di pari importo versate, secondo tale dilazione temporale, a decorre dal termine di un anno della data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l. fall.;

#### **B) Creditori chirografari** (senza previsione di classi);

- Pagamento dei creditori chirografari in misura pari al 26,42% dell'importo vantato a

titolo di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore mediante dieci rate semestrali di pari importo, secondo tale dilazione temporale, a decorrere dal termine di un anno dalla data di efficacia, anche provvisoria, del provvedimento di omologazione ex art. 180 l. fall.

### **C) Cauzione.**

Si porta a conoscenza del Tribunale che, alla data di redazione della presente proposta, la disponibilità di cassa della Società è, rispetto alle esigenze correnti da soddisfare, estremamente limitata, cosicché si chiede che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 4, della l. fall., il deposito sia fissato nel limite del 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ed auspicabilmente in misura non superiore alla somma di €. 36.220,00.

\* \* \* \* \*

In virtù di quanto sopra esposto, So.Me.Co. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante,

#### **ricorre**

all'Ill.mo Tribunale di Matera, affinché lo stesso, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, voglia, con decreto ex art. 163 l. fall.:

- dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo di "So.Me.Co. s.r.l.", con sede legale in Salandra (Mt), P.zza San Rocco n. 5, Cod. Fisc. e P. IVA 00404530776, delegando un Giudice alla procedura e nominando un Commissario giudiziale;
- ordinare la convocazione dei creditori, stabilendo il termine per la comunicazione agli stessi del provvedimento;
- determinare l'importo delle spese che si presumono necessarie per la procedura, stabilendo la somma da depositare entro 15 giorni successivi al decreto di ammissione;
- disporre il beneficio della prededuzione ai sensi dell'art. 182-quater, comma 4, l.fall. per il compenso dovuto alla dott.ssa Carmen Zaccaro quale professionista incaricato per la relazione di cui all'art. 161, comma 3 l. fall., come indicato al paragrafo 4.2 lett. b) della presente proposta concordataria, come determinati nella convenzione di incarico del 14/7/2014 (**all. 26**);

- disporre altresì il beneficio della prededuzione ai sensi dell'art. 111 l. fall., quali crediti sorti in occasione e in funzione della procedura concorsuale, dei compensi professionali a favore dei consulenti che assistono la società, come indicati al paragrafo 4.2 lett. a) delle presente proposta concordataria, come determinati nella convenzione di incarico del 14/7/2014 (**all. 27**);
- disporre altresì il beneficio della prededuzione ai sensi dell'art. 111 l. fall., quali crediti sorti in occasione e in funzione della procedura concorsuale, dei compensi a favore della società PFM CONSULTING (Patino, Frascerra, Masotti & Partners) che ha assistito la società per la predisposizione ed elaborazione del piano, come indicati al paragrafo 4.2 lett. c) delle presente proposta concordataria, come determinati nella convenzione di incarico del 17/4/14 (**all. 28**);
- disporre il beneficio della prededuzione ai sensi dell'art. 111 l. fall., quale credito sorto in occasione e in funzione della procedura concorsuale, del compenso a favore della dott.ssa Lorenza Morello che assisterà la società istante nei rapporti con il ceto creditorio e segnatamente con il ceto bancario, come indicato al paragrafo 4.2 lett. d) delle presente proposta concordataria, come determinati nella convenzione di incarico del 16/7/14 (**all. 29**)

\* \* \* \* \*

La società ricorrente formula riserva di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione (anche di tipo documentale) alla presente proposta, che fosse ritenuta necessaria da parte del Tribunale adito, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 162 l. fall. o che si manifestasse come possibile o anche solo utile ai fini concordatari per l'accoglimento della domanda formulata o l'approvazione della stessa da parte dei creditori concorsuali.

\* \* \* \* \*

Unitamente al presente ricorso, si producono i seguenti documenti:

Allegati dal n. 1 al n. 29 come descritti e numerati in narrativa

Matera, 28/7/2014



Avv. Emanuele TORTORELLI

Avv. Dott. Comm. Tommaso Filippo CRISTALLO

So.Me.Co. s.r.l.

L'amministratore Unico

Cav. Francesco Soldo